



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29/01/2013

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2013

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, e il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente;
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Comune di Rovigo e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze come specificato all'art. 5.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza.

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un' adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - Visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere
 - Manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori
 - Inaugurazione di opere pubbliche
 - Cerimonie o ricorrenze.
 - Incontri o visite istituzionali

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vice-Sindaco
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze
 - Presidente del Consiglio Comunale
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
 - d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - e) simbolici donativi ricordo (indicativamente: pergamena, gadget, gagliardetto, omaggi floreali, ecc) per acquisizione di cittadinanza, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale, per quiescenza di personale dipendente;
 - f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze, ecc) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendente dell'Ente;
 - g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimenti di soggetti personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente o da Associazioni o Gruppi culturali, sportivi, nell'ambito di iniziative patrocinate o sostenute dalla Amministrazione Comunale;

- i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell'ente, che non rientrino nella competenza dei singoli assessorati, dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative;
- l) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 – 3 e 5.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.)

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al Peg al Dirigente del Servizio Organi Istituzionali Affari Generali;
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal Dirigente competente. La determinazione d'impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa da sostenere qualora la spesa si estendesse nell'acquisizione di beni e servizi l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
3. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto impreviste o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate dall'economista comunale con cassa economale, secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale per gli acquisti di economato e di cassa.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è

trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

2. A tal fine il Dirigente del Servizio Organi Istituzionali Affari Generali, al quale sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al Dirigente del Settore Economico/finanziario per l'approvazione unitamente al Rendiconto di gestione e la successiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.